Rassegna Stampa

di Venerdì 24 luglio 2020

Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica	**Infrastrutture e costruzioni**			
1	Il Sole 24 Ore	24/07/2020	*MIT CONTRO AUTOSTRADE: TUNNEL LIGURI A RISCHIO (M.Caprino)*	3
37	Italia Oggi	24/07/2020	*UN BAZOOKA PER GLI INVESTIMENTI (F.Cerisano)*	6
Rubrica	**Edilizia e Appalti Pubblici**			
29	Il Sole 24 Ore	24/07/2020	*SUPERBONUS, ASSEVERAZIONE SUI LAVORI SEMPRE D'OBBLIGO (G.Gavelli)*	7
1	Italia Oggi	24/07/2020	*BONUS 110%, CHI SBAGLIA PAGA (F.Poggiani)*	8
Rubrica	**Innovazione e Ricerca**			
1	Italia Oggi	24/07/2020	*IL BONUS INNOVAZIONE COME UN ABITO SU MISURA (R.Lenzi)*	9
Rubrica	**Lavoro**			
35	Italia Oggi	24/07/2020	*ASSUNZIONI A PICCO, AD APRILE -83% SUL 2019*	10
Rubrica	**Professionisti**			
34	Italia Oggi	24/07/2020	*IL BONUS TAGLIA I COMPENSI (M.Damiani)*	11
Rubrica	**Fisco**			
20	Il Sole 24 Ore	24/07/2020	*ECOBONUS SUL TAVOLO DEI FONDI PENSIONE*	12
30	Italia Oggi	24/07/2020	*IL SISMABONUS E' CEDIBILE ANCHE DAI FORFETARI (G.Provino)*	13

Mit contro Autostrade: tunnel liguri a rischio

INFRASTRUTTURE

Aperta procedura di contestazione: il 95% delle gallerie non è sicuro

Arriva a sorpresa un banco di prova della tenuta dell'accordo tra il Governo e i Benetton sul ridimensionamento del ruolo di questi ultimi in Autostrade per l'Italia (Aspi): il ministero delle Infrastrutture (Mit) ha infatti aperto formalmente una procedura di contestazione nei confronti della società per «grave inadempimento» nelle ispezioni delle 285 gallerie della rete autostradale ligure. Sulle 220 ricontrollate sinora, il 95% ha problemi che riguardano la sicurezza della struttura o comunque richiedono interventi urgenti.

Maurizio Caprino *a pag. 11*

Gualtieri: senza Mes, tensioni di cassa

Mit contro Autostrade: tunnel liguri a rischio

Economia & Imprese

Procedura Mit contro Autostrade: rischioso il 95% dei tunnel liguri

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Procedura Mit contro Autostrade: rischioso il 95% dei tunnel liguri

INFRASTRUTTURE

Il ministero dei Trasporti avvia la contestazione Aspi: «Situazione superata»

Il 5 agosto il nuovo ponte di Genova sarà percorribile Sciopero il 9 e 10 agosto

Maurizio Caprino

Arriva a sorpresa un banco di prova della tenuta dell'accordo Governo-Benetton sul ridimensionamento di questi ultimi in Autostrade per l'Italia (Aspi): il ministero delle Infrastrutture (Mit) ha aperto una procedura di contestazione alla società per «grave inadempimento» nelle ispezioni delle 285 gallerie della rete ligure. Sulle 220 ricontrollate sinora, il 95% ha problemi di sicurezza della struttura o che richiedono interventi urgenti. Tensione Aspi-Mit anche per i viadotti marchigiani e abruzzesi dell'A14. Il tutto s'intreccia con le indagini delle Procure di Genova e Avellino. Intanto il nuovo ponte di Genova (chiamato San Giorgio) non sarà aperto al traffico subito dopo l'inaugurazione del 3 agosto ma il 4 o il 5 perché secondo il sindaco-commissario, Marco Bucci, occorreranno 36 ore per rimuovere gli allestimenti montati per la cerimonia.

La contestazione di inadempimento è partita il 22 luglio dalla direzione Vigilanza concessioni autostradali del Mit, dopo una segnalazione scritta il giorno prima dal suo ispettore Placido Migliorino. Il direttore generale, Felice Morisco, ha dato ad Aspi 30 giorni per adeguarsi o dare giustificazioni. Una procedura prevista dall'articolo 8 della convenzione Stato-Aspi e attivata normalmente decine di volte all'anno nei confronti di tutte le concessionarie autostradali. Ma stavolta i fatti contestati sono gravi e sono all'origine del caos degli ultimi mesi in Liguria.

Una situazione cui si è arrivati nel corso dei decenni e sulla quale ora si è alla ricerca di responsabilità, anche perché da mesi è aperto un fascicolo in Procura a Genova: pesano, da un lato, carenze e la possibile volontà di occultamento nelle ispezioni eseguite a cura dei gestori e, dall'altro, difetti di costruzione che, secondo fonti Aspi, sono alla base di circa il 90% dei problemi ora riscontrati.

L'ago della bilancia si sposta secondo l'interpretazione che si dà agli obblighi di ispezione trimestrale delle gallerie, sancito da una circolare del 1967 che richiede di «accertare lo stato di consistenza e di conservazione delle strutture, nonché eventuali dissesti che dovessero apparire alle parti visibili dei manufatti». Migliorino ha contestato il mancato smontaggio delle onduline di rivestimento, ampiamente utilizzate (400mila metri quadri solo in Liguria) per convogliare le infiltrazioni d'acqua nelle gallerie impermeabilizzate (pressoché tutte, in Liguria). Prassi per decenni non richiesta esplicitamente e sulla quale ora tutte le parti in causa corrono a difendersi.

Così il Mit fa partire la contestazione, cui fonti Aspi rispondono che non sarebbero comprensibili, se ci si limita a profili meramente tecnici, le ragioni per cui venga contestato improvvisamente un grave inadempimento, perché per sette mesi le ispezioni sono andate avanti sotto la supervisione dell'ispettore. Da Aspi aggiungono che i ritardi contestati da Migliorino su quattro gallerie sono fisiologici e di pochi giorni, tanto che in tre tunnel i lavori sono ormai finiti (nel quarto dovrebbero finire il 27).

Chiarezza dovrebbe venire da un emendamento al Dl Rilancio, che ha riservato al Mit il compito di fissare ufficialmente nuove modalità di ispezione valide per tutti i gestori, dopo mesi di sperimentazione condotti quest'anno con Aspi. Proprio ieri il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici (organo consultivo del Mit) ha costituito un gruppo di lavoro di 24 esperti, che dovrà redigere una bozza entro il 10 settembre.

Sul fronte viadotti in A14, Migliorino ha segnalato alla Procura di Avellino il ripristino di due corsie su cinque delle 13 opere dissequestrate il 17 luglio senza che si rispettasse la larghezza minima da lui fissata. Aspi sostiene che tale larghezza non è stata imposta e, per non gravare sul traffico dell'esodo, continuerà nei ripristini, previsti di qui al 31 luglio, salvo ulteriori disposizioni dell'autorità giudiziaria. Stamani si dovrebbe sapere se è possibile rinviare a settembre le ispezioni nel vicino traforo del Gran Sasso (gestione Toto), che altrimenti rischia la chiusura immediata.

Intanto Cgil, Uil, Sla e Ugl hanno proclamato uno sciopero di quattro ore dei lavoratori autostradali il 9 e il 10 agosto per ricorso eccessivo alla cassa integrazione, modifiche unilaterali a orari e turni e incertezza sulle concessioni scadute.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

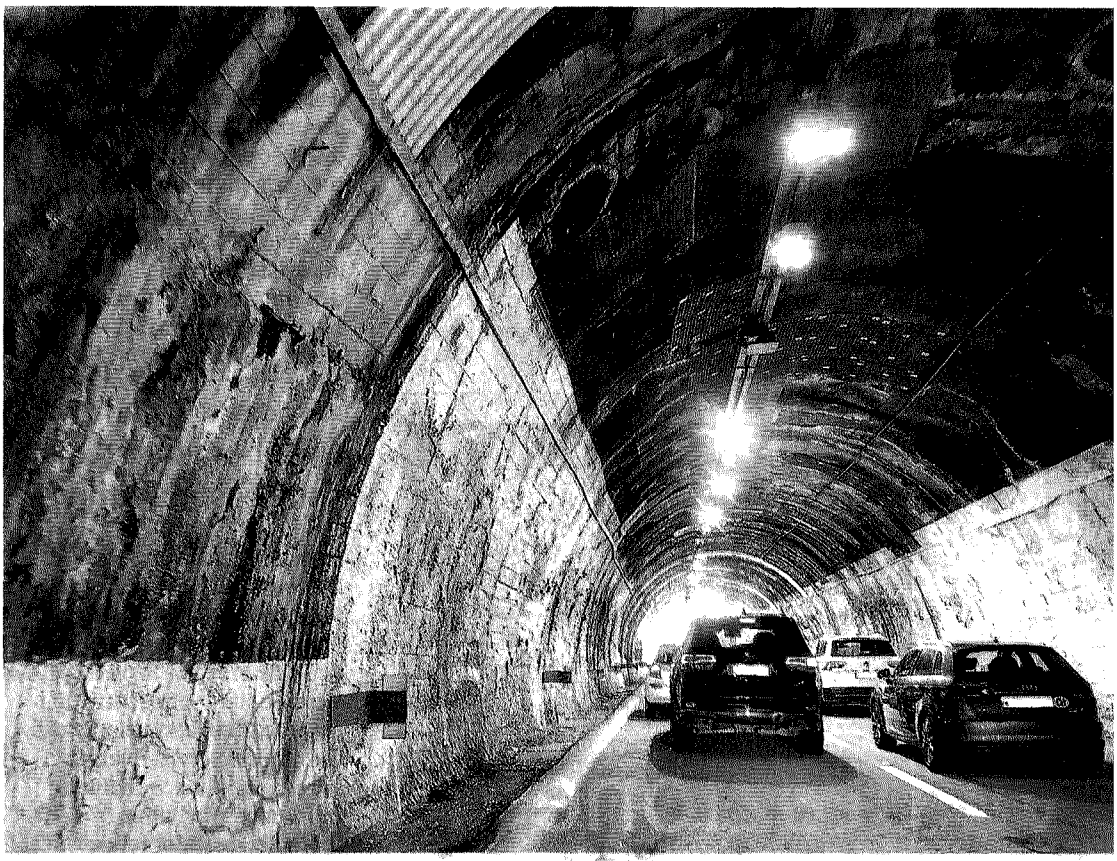

Caos in Liguria. Continuano le code sulla rete autostradale per i lavori in galleria

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Quotidiano Data 24-07-2020
Pagina 37
Foglio 1

La viceministra Castelli lavora per anticipare le risorse nel 2021. Dl scostamento ad agosto

Un bazooka per gli investimenti

Subito disponibili 5,5 mld per le opere degli enti locali

Pagina a cura
DI FRANCESCO CERISANO

Così l'anticipo dei fondi per comuni, province e città metropolitane

Fondo	Stanziamento 2021	Integrazione 2021	Totale 2021
Opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e territorio	350 milioni	2 miliardi e 650 mln	3 miliardi
Piccole opere (norma Fraccaro)	560 milioni	500 milioni	1 miliardo e 60 milioni
Progettazione enti locali	128 milioni	600 milioni	728 milioni
Contributo alle province per manutenzione strade	410 milioni	600 milioni	1 miliardo e 10 milioni
Contributo alle province per manutenzione scuole	340 milioni (suddivisi tra strade e scuole)	125 milioni (che diventeranno 400 milioni nel 2022 e 300 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024)	465 milioni

Pronti 5 miliardi e mezzo per rilanciare gli investimenti locali. Con il prossimo decreto legge, frutto dello scostamento di bilancio di 25 miliardi deliberato mercoledì dal consiglio dei ministri, saranno anticipati i fondi stanziati dal governo (con le Manovre 2019 e 2020) per le opere pubbliche di interesse locale. Dalla messa in sicurezza degli edifici, alle piccole opere dei comuni (cosiddetta norma Fraccaro), dal fondo di progettazione destinato agli enti locali, alla ristrutturazione di ponti e viadotti di competenza delle province e delle città metropolitane, passando per la manutenzione delle scuole. In totale saranno 5 i fondi che l'esecutivo punta a rimpinguare per mettere benzina nel motore degli investimenti locali, sfruttando l'accelerazione delle procedure resa possibile dal decreto semplificazioni (dl n.76/2020). Le risorse aggiuntive arriveranno grazie all'anticipo, a partire dal 2021, delle cosiddette "code" di finanziamento, ossia gli stanziamenti previsti dal 2030 in avanti.

I fondi interessati sono di competenza del ministero dell'interno, del Mise e del ministero delle infrastrutture ma sarà il Mef con la viceministra all'economia **Laura Castelli** a dirigere l'operazione.

Vediamo nel dettaglio il piano a cui sta lavorando l'esecutivo (e che potrebbe essere anticipato come emendamento al dl semplificazioni).

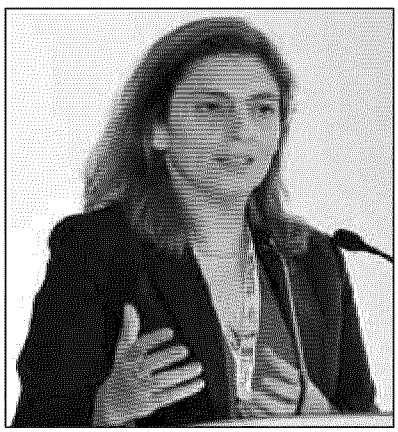

Laura Castelli

Fondo opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e territorio

Per il 2021 il fondo, istituito dalla legge di bilancio 2019 (legge n.145/2018) e rifinanziato dalla Manovra 2020, sarà integrato con una dotazione di 2 miliardi e 650 milioni grazie all'anticipo degli stanziamenti previsti per gli anni 2031-2034 (750 milioni nel 2031, 800 milioni nel 2032 e 2033 e 300 milioni nel 2034).

Fondo per le piccole opere (norma Fraccaro) e fondo progettazione

Come anticipato dal ministro dell'economia, **Roberto Gualtieri** nel corso del congresso di Ali (si veda *ItaliaOggi* del 18 luglio 2020) il fondo Fraccaro per le piccole opere immediatamente cantierabili da parte dei comuni raddoppierà le risorse nel 2021 aggiungendo ai 560 milioni già stanziati ulteriori 500 milioni. Si tratta di un rifinanziamento secco (e non di un anticipo di stanziamenti futuri al 2021) che va a premiare una misura molto gradita ai comuni proprio per il carattere generalista e non selettivo che la caratterizza. Non a caso quasi la totalità dei comuni nel 2019 ha attinto ai fondi Fraccaro per realizzare opere medio-piccole.

Al fine di soddisfare tutte le richieste a fondo perduto degli enti locali, il fondo Mise per la progettazione aggiungerà 600 milioni ai 128 già previsti per il 2021. Le risorse arriveranno dall'anticipo dei 200 milioni annui previsti per le annualità 2032, 2033 e 2034.

Province e città metropolitane

Per gli interventi di manutenzione delle scuole a carico di province e città metropolitane verranno resi disponibili 1 miliardo e 125 milioni, frutto dell'anticipazione al 2021 dei 225 milioni annui stanziati per ciascuna delle annualità dal 2030 al 2034. Per la manutenzione di ponti e viadotti arriveranno alle province 600 milioni ulteriori che andranno ad aggiungersi ai 410 milioni già stanziati.

Questa nuova immissione di liquidità accoglie gran parte delle richieste dell'Upi che aveva chiesto 855 milioni dal 2020 al 2024 per la manutenzione delle scuole e 950 milioni dal 2020 al 2024 per il rifacimento di strade, ponti e viadotti.

«Abbiamo voluto offrire agli enti locali un'ulteriore iniezione di liquidità per gli investimenti, viste le prestazioni lusinghiere, oltre ogni aspettativa, che hanno offerto in questi anni grazie agli strumenti messi in campo dal governo», ha dichiarato a *ItaliaOggi* la viceministra all'economia Laura Castelli. «Si tratta di risorse sul 2021 che però consentono di iniziare a programmare le opere e le gare, sfruttando le procedure accelerate previste dal decreto semplificazioni».

La viceministra ha confermato l'impegno dell'esecutivo a erogare con il prossimo decreto di scostamento di bilancio, atteso per i primi giorni di agosto in consiglio dei ministri (il parlamento dovrebbe votare lo scostamento il 29 luglio dando così il via libera all'approdo del decreto legge in cdm nei giorni successivi), le risorse aggiuntive che i comuni si attendono per compensare le perdite causate dal Covid. Gli enti locali chiedono almeno ulteriori 2 miliardi e le interlocuzioni tra Mef, Anci e Upi sono in corso.

«È ancora presto per anticipare cifre», ha osservato Castelli, «di sicuro una parte delle risorse andrà ad integrare i fondi già stanziati dal decreto Rilancio. Poi ci saranno due ulteriori capitoli di finanziamento: uno sul trasporto pubblico locale (con le aziende del settore che si aspettano di ricevere una cifra intorno al mezzo miliardo di euro ndr) e un altro sull'imposta di soggiorno (il cui mancato gettito ha creato profondi buchi di bilancio nei conti delle città ad alta vocazione turistica ndr). «Voglio comunque ricordare», ha concluso, «che il monitoraggio sulle perdite dei comuni non si fermerà con il pagamento dei 3,5 miliardi stanziati dal dl Rilancio, ma andrà avanti fino a fine giugno 2021 proprio per tenere conto di eventuali maggiori costi che non siano al momento emersi ma che potrebbero palesarsi in futuro».

© Riproduzione riservata

Supplemento a cura di FRANCESCO CERISANO
fcerisano@italiaoggi.it

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Quotidiano Data 24-07-2020
Pagina 29
Foglio 1

Superbonus, asseverazione sui lavori sempre d'obbligo

DECRETO RILANCIO

La legge 77 non subordina il rilascio solo alla cessione del credito o allo sconto

Scomparsa la possibilità di effettuare la compensazione orizzontale

Giorgio Gavelli
Gian Paolo Tosoni

Gli adempimenti del visto di conformità e delle asseverazioni tecniche sono cambiati per effetto delle modifiche apportate nel corso della conversione in legge dell'articolo 119 del decreto Rilancio (legge 77/2020). In particolare, le asseverazioni non di natura contabile non sono più collegate alle ipotesi della cessione del credito o dello sconto in fattura, ma sono esplicitamente previste anche nelle ipotesi in cui il contribuente mantiene presso di sé la detrazione del 110 per cento. Nella versione definitiva, inoltre, è stata eliminata l'opzione per la compensazione orizzontale del credito a cura del contribuente che ha sostenuto la spesa.

LA PORTATA DEL VISTO
Il visto, in base alla legge, non è necessario se si opta per la detrazione

Il comma 11 dell'articolo 119, nel testo previgente, prevedeva che chi opta per la cessione o per lo sconto in fattura deve richiedere il visto di conformità (di cui all'articolo 35 del Dlgs 241/97) a un professionista abilitato o a un responsabile del Caf, relativamente ai «dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta». Questo adempimento è confermato anche nel testo risultante dalla conversione, così come è confermato che esso è richiesto esclusivamente con riferimento agli «interventi di cui al presente articolo».

Ciò significa che:
1) il contribuente che non trasferisce ad altri il credito corrispondente alla detrazione (nemmeno come "sconto in fattura") non deve richiedere il visto, a meno che, ovviamente, non presenti il modello 730;
2) per tutte le altre ipotesi di cessione o sconto in fattura previste dal comma 2 dell'articolo 121 e che non attribuiscono autonomamente una detrazione del 110% (bonus facciate, ristrutturazione e così via), non è previsto il rilascio obbligatorio del visto di conformità.

Il punto 1) sembra essere a rischio a seguito dell'audizione di mercoledì 22 luglio del direttore delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, presso la commissione bicamerale di vigilanza sull'Anagrafe tributaria, leggendo la quale parrebbe che il visto di conformità sia sempre necessario, anche per il semplice accesso alla super detrazione (si veda «Il Sole-24 Ore» di ieri). Ma la norma non porta affatto a tale conclusione, per cui ci si augura si tratti di un malinteso.

Se, invece, si fa riferimento alle asseverazioni tecniche (e di congruità delle spese) richieste per il superbonus del 110% sia per il risparmio energetico (comma 13, lettera a) che per il gli interventi antisismici (comma 13, lettera b) - ma esclusivamente con riferimento agli interventi di cui ai primi quattro commi dell'articolo 119 - il testo previgente richiamava solo la cessione del credito e lo sconto in fattura, per cui il contribuente che detrae non aveva bisogno di attestazioni, a meno che esse non fossero richieste dai singoli provvedimenti che hanno introdotto i vari interventi. Diversamente, il testo emendato richiama espressamente anche la detrazione, per cui sarà frequente il caso (analogamente a quanto già avveniva in passato e fatto salvo quanto sostenuto in sede di audizione parlamentare) in cui il contribuente avrà necessità della asseverazione tecnica ma non del visto di conformità.

Inoltre nel testo normativo viene precisato che la verifica della presenza di asseverazioni ed attestazioni rientra nei compiti di chi rilascia il viso di conformità. Peraltro, secondo il direttore delle Entrate, nel caso di interventi con detrazione d'imposta del 110%, la comunicazione all'Agenzia dell'opzione per la cessione/sconto sarà trasmessa dal soggetto che rilascia il visto di conformità sulla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.

In analogia a quanto detto per il visto, l'estensione della possibilità di optare per la cessione del credito o dello sconto in fattura anche ad interventi per cui non è prevista l'aliquota del 110% (per esempio ristrutturazione) non richiede per forza l'asseverazione tecnica, che scatta solo ove espressamente richiesto. Gli emendamenti, inoltre, hanno previsto che le certificazioni tecniche siano rilasciate anche «per ogni stato di avanzamento dei lavori», presumibilmente per favorire una cessione del credito anche nell'ambito di lavori non terminati. Va osservato che analogo adempimento "parziale" non è previsto per l'asseverazione contabile, per cui sembrano profilarsi altri casi in cui il visto non sarà necessario diversamente dalla attestazione tecnica.

PASSAGGI SALIENTI

1. **Compensazione in F24**
Nel testo finale è scomparsa la possibilità del contribuente di utilizzare la detrazione nel modello F24 come credito d'imposta: si tratta di un'opzione che avrebbe fatto comodo a imprenditori e professionisti.

2. **Gli attestatori**
Le sanzioni e gli obblighi gravanti sull'attestatore (comma 14 articolo 119) riguardino solo i tecnici di cui al comma 13 e non i professionisti ed i responsabili dei Caf, ai quali, sia a livello procedurale che in caso di attestazioni infedeli, si applica la disciplina da anni in vigore.

3. **Spese di asseverazione**
È comune sia ai tecnici di cui al comma 13 e ai professionisti e ai responsabili dei Caf la previsione di cui al comma 15, secondo la quale le spese di asseverazione – tanto tecnica quanto contabile – entrano a far parte dell'importo detraibile.

4. **Responsabilità**
A nessun soggetto attestatore potrà essere attribuita la responsabilità solidale con il contribuente per il concorso nel credito indebito, che il comma 6 dell'articolo 121 prevede esclusivamente a carico del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura o del cessionario del credito

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Quotidiano Data 24-07-2020
Pagina 1
Foglio 1

Bonus 110%, chi sbaglia paga

Il proprietario può scegliere tra lo sconto dal fornitore o la cessione del credito
Ma in caso di mancanza dei requisiti sarà comunque lui a doverne rispondere

Doppia possibilità per la fruizione del bonus del 110%: sconto dal fornitore o cessione del credito. Ma il controllo ricadrà in capo ai soggetti beneficiari con recupero in caso di assenza e/o mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti richiesti. Queste alcune delle indicazioni che il direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha confermato, in sede di commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria lo scorso 22 luglio.

Poggiani a pag. 32

Nell'audizione del direttore delle Entrate Ruffini le modalità e i controlli sui beneficiari

Doppia chance sul bonus 110%

Scelta tra sconto al fornitore o cessione del credito

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Doppia possibilità per la fruizione del bonus del 110%: sconto dal fornitore o cessione del credito. Ma il controllo ricadrà in capo ai soggetti beneficiari con recupero in caso di assenza e/o mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti richiesti.

Queste alcune delle indicazioni che il direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha confermato, in sede di commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria lo scorso 22 luglio (si veda *ItaliaOggi*, 23/7/2020) sul tema della corretta applicazione delle disposizioni, di cui agli articoli 119 e 121 del dl 34/2020 (decreto «Rilancio»), come convertito con modificazioni nella legge 77/2020, relative alla detrazione del 110% e relativo trasferimento.

Innanzitutto, viene ricordato che la maxi detrazione è stata introdotta con il decreto «Rilancio» che ha previsto anche la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta del bonus in sede di dichiarazione (Redditi), per un contributo anticipato nella forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore di beni e/o servizi o, addirittura, per la cessione del credito in pari misura alla detrazione spettante.

Si ricorda che si tratta di una detrazione maggiorata al 110% delle spese sostenute nell'intervallo tra l'1/7/2020 e il 31/12/2021 a fronte di interventi relativi al rifacimento del cappotto dell'edificio, al risparmio energetico, alla prevenzione del rischio sismico, alla installazione di impianti fotovoltaici nonché alle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Necessariamente devono essere eseguiti gli interventi cosiddetti «trainanti», sia su parti a comune, sia su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e su edifici unifamiliari, come l'isolamento termico (involucro con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente), la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda o antisismici.

Nel caso in cui «congiuntamente» ai detti interventi ne siano eseguiti ulteriori, finalizzati alla riduzione del fabbisogno energetico dell'edificio, anche le ulteriori spese, per effetto del disposto trascinamento, possono beneficiare, in luogo di quella attualmente applicabile, l'aliquota più elevata del 110%.

Nell'audizione è stato ricordato che, stante la presenza di una agevolazione di maggior favore, il contribuente, per la relativa fruibilità e/o cessione, deve ottenere, rispettivamente, il visto di conformità, seppure «leggero», dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, nonché l'attestazione (o asseverazione), da parte di tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche o da parte di professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori e collaudo statico per gli interventi antisismici, che certifichi non solo il rispetto dei requisiti tecnici, dell'avanzamento di classe energetica in particolare, ma anche della congruità delle spese sostenute, in relazione agli specifici interventi che dovranno essere stabiliti da uno specifico provvedimento ministeriale.

Sul punto è importante ricordare la presenza di una sanzione amministrativa specifica e di natura pecuniaria, da euro 2 mila a euro 15 mila per ogni asseverazione infedele, in aggiunta alle sanzioni di natura penale, se la violazione costituisce, appunto, reato.

In alternativa alla fruizione diretta, in cinque (o dieci) quote annuali di pari importo, delle detrazioni, il contribuente può optare per lo sconto sul corrispettivo fino all'importo massimo pari al medesimo corrispettivo o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione a soggetti terzi, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

I cessionari dovranno utilizzare la detrazione come credito d'imposta, sulla base delle rate specificatamente previste (5 o 10, in relazione alla tipologia di intervento), con l'impossibilità di usufruire negli anni successivi della quota non utilizzata nell'anno.

Con riferimento alle responsabilità, i fornitori e gli altri cessionari risponderanno esclusivamente per l'eventuale utilizzo errato del credito d'imposta (in misura irregolare o maggiore rispetto alla entità spettante o al credito ricevuto o allo sconto praticato), mentre i soggetti beneficiari (proprietari dell'immobile in primis) potranno essere soggetti ai relativi controlli, nell'ambito anche dell'ordinaria attività con l'inevitabile recupero della detrazione, qualora sia accertata l'assenza e/o la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla fruibilità della stessa, gravata da sanzioni e interessi.

© Riproduzione riservata

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Quotidiano Data 24-07-2020
Pagina 1
Foglio 1

AZIENDE

Il bonus innovazione come un abito su misura

Lenzi a pag. 33

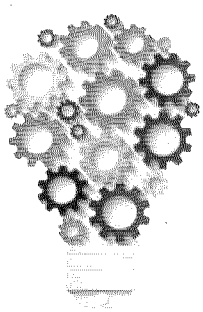

In Gazzetta *il decreto Mise sul credito d'imposta. Per la ricerca conta quanto muta il settore*

Innovazione, il bonus su misura

Investire in 4.0, green, design cambia l'entità dell'incentivo

DI ROBERTO LENZI

Il bonus innovazione può finanziare investimenti su quattro aree d'intervento in azienda: industria 4.0, green economy, design e innovazione tradizionale (processo o prodotto). Il bonus ricerca e sviluppo, invece, deve essere una novità per l'intero settore in cui l'azienda opera e non solamente per la singola impresa che chiede l'agevolazione

Su tutto ciò fa chiarezza il decreto del ministero dello Sviluppo economico del 26 maggio pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 21 luglio 2020. Questo reca disposizioni applicative della disciplina del credito d'imposta di cui all'art. 1, commi 198-207, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. E individua le attività che possono ottenere la maggiorazione di 4 punti percentuali ai fini del godimento del bonus.

Credito imposta alla ricerca. Il decreto specifica che la classificazione delle attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, ammissibili al credito d'imposta, devono tenere conto dei principi generali dell'Ocse riportati nel Manuale di Frascati 2015. Pertanto sono ammissibili le attività di ricerca e sviluppo che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa. Se un particolare progresso scientifico o tecnologico è già stato raggiunto o tentato da altri soggetti, ma le informazioni sul processo o sul metodo o sul prodotto non fanno parte dello stato delle conoscenze scientifiche o tecnologiche disponibili e accessibili, per l'impresa, all'inizio delle operazioni di ricerca e sviluppo, perché coperti ad esempio da segreto aziendale, i lavori intrapresi per raggiungere tale progresso attraverso il superamento degli ostacoli o degli impedimenti scientifici o tecnologici incontrati possono ugualmente rappresentare un avanzamento scientifico o tecnologico e rilevare ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta. Il credito di imposta è riconosciuto per le attività di ricerca e sviluppo in misura pari al 12% nel limite massimo di 3 milioni di euro.

Credito d'imposta per le attività di Innovazione Tecnologica. L'attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta secondo il decreto deve esser è operata tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nelle linee guida per le rilevazioni statistiche nazionali sull'innovazione elaborate dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse, Manuale di Oslo 2018). Costituiscono attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta i lavori, diversi da quelli di ricerca e sviluppo svolti nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche in relazione a progetti avviati in periodi d'imposta precedenti, finalizzati alla realizzazione o all'introduzione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa. Per processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già applicati dall'impresa, il decreto considera i processi o metodi di produzione e di distribuzione e logistica di beni o servizi che comportano cambiamenti significativi nelle tecnologie, negli impianti, macchinari e attrezzature, nel software, nell'efficienza delle risorse impiegate, nell'affidabilità e sicurezza per i soggetti interni o esterni coinvolti nei processi aziendali. Le attività ammissibili al credito d'imposta comprendono esclusivamente i lavori svolti nelle fasi precompetitive legate alla progettazione, realizzazione e introduzione delle innovazioni tecnologiche fino ai lavori concernenti le fasi di test e valutazione dei prototipi o delle installazioni pilota. Non sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta i lavori svolti per apportare modifiche o migliorie minori ai prodotti e ai processi già realizzati o applicati dall'impresa. Non lo sono neanche i lavori svolti per la soluzione di problemi tecnici legati al normale funzionamento dei processi di produzione dell'impresa o per l'eliminazione di difetti di fabbricazione dei prodotti dell'impresa e neanche i lavori svolti per adeguare o personalizzare i prodotti o i processi dell'impresa su specifica richiesta di un committente. Le attività di innovazione agevolabili possono essere divise in 4 filoni: innovazione digitale 4.0, Transizione ecologica, Campionari e design in settori specifici, innovazione tradizionale. Il contributo va dal 6% nel caso dell'innovazione tradizionale al 10% in caso di transizione ecologica o industria 4.0. Per i progetti innovativi con un contributo più alto le imprese nella relazione tecnica devono fornire specifiche informazioni sugli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e/o di transizione ecologica perseguiti o implementati attraverso i progetti intrapresi. Deve essere descritto lo stato di fatto iniziale e la a situazione futura che verrà a determinarsi tramite lo sviluppo delle attività di progetto. Dovranno essere inseriti dei criteri qualitativi/quantitativi rilevanti per la valutazione del concreto conseguimento degli obiettivi di innovazione attesi.

© Riproduzione riservata

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Quotidiano Data 24-07-2020
Pagina 35
Foglio 1

Assunzioni a picco, ad aprile -83% sul 2019

Assunzioni a picco ad aprile. Rispetto allo stesso mese del 2019, i contratti di lavoro stipulati dalle aziende sono crollati dell'83%, per effetto dell'emergenza legata alla pandemia Covid-19 e le conseguenti restrizioni (obbligo di chiusura delle attività non essenziali) nonché per la più generale caduta della produzione e dei consumi. A certificarlo è l'Inps nell'Osservatorio sul precariato che registra un calo del 39% nel primo quadrimestre rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Tutte le tipologie contrattuali sono state interessate dal calo, ma in maniera nettamente più accentuata per le assunzioni con contratti di lavoro a termine (stagionali, intermittenti, somministrati, a tempo determinato). In calo anche le trasformazioni da tempo determinato che nel periodo gennaio-aprile 2020 sono risultate 199.000 (-29% nel quadrimestre, -48% nel mese di aprile). Le conferme di rapporti di apprendistato giunti alla conclusione del periodo formativo risultano per il complesso del quadrimestre ancora in crescita (+16%) ma nel mese di aprile la variazione rispetto al corrispondente mese del 2019 è risultata nulla. Scendono anche le ore autorizzate di cig con causale Covid-19: nel mese di giugno sono state 408,7 milioni, circa il 52% in meno rispetto alle ore autorizzate a maggio 2020. In particolare, il numero totale di ore di cassa integrazione guadagni autorizzate nel periodo dal 1 aprile al 30 giugno 2020, per emergenza sanitaria, è pari a 2.090,3 milioni, di cui 1.072,2 milioni di ore sono state di cig ordinaria, 628,2 milioni per l'assegno ordinario dei fondi di solidarietà e 389,9 milioni di cig in deroga.

Intanto, il governo è al lavoro per introdurre nuove misura di tutela. Nel prossimo provvedimento prima della pausa estiva (si veda altro articolo a pag. 27) saranno previsti, ha detto ieri il ministro del lavoro Nunzia Catalfo al tavolo sulla riforma degli ammortizzatori sociali con Cgil, Cisl e Uil, «la proroga della cassa integrazione di ulteriori 18 settimane, alternativa a uno sgravio per quelle aziende che decidono di far rientrare i propri dipendenti al lavoro; la prosecuzione del blocco dei licenziamenti, con alcune eccezioni come la cessazione di attività; la decontribuzione per le nuove assunzioni; la proroga della Naspi e il potenziamento del Fondo nuove competenze che potrebbe essere utilizzato anche per i lavoratori in transizione occupazionale».

© Riproduzione riservata

ItaliaOggi LAVORO E PREVIDENZA

Contratti a termine a fine crisi

Proroga per legge per la durata della sospensione lavorativa

Più tutele per i lavoratori distaccati

Assunzioni a picco ad aprile -83% sul 2019

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Quotidiano Data 24-07-2020
Pagina 34
Foglio 1

La denuncia di Chiara Gribaudo (Pd) in commissione alla Camera

Il bonus taglia i compensi

Meno soldi ai professionisti con i 600 euro

DI MICHELE DAMIANI

Compensi tagliati ai professionisti che hanno ricevuto il bonus di 600 euro. Alcuni studi avrebbero decurtato gli importi delle fatture emesse dai propri collaboratori nel caso gli stessi avessero goduto dell'indennità prevista dal decreto Cura Italia. È la denuncia fatta lo scorso 22 luglio da **Chiara Gribaudo** (Pd) nel corso di un'interrogazione a risposta immediata in commissione lavoro alla Camera dei deputati. All'interrogazione ha risposto il sottosegretario al lavoro **Stanislao Di Piazza**.

«I liberi professionisti», le parole di Gribaudo, «hanno già dovuto fare i conti con una serie di criticità legate agli ultimi provvedimenti del governo. Oltre alle esclusioni, però, si sono registrate alcune situazioni davvero insostenibili per un comparto già in grande difficoltà. Infatti, ci giungono segnalazioni di alcuni liberi professionisti che non hanno ricevuto il bonus di 600 euro di cui avevano diritto». La problematica avanzata dalla deputata del Pd riguarda le partite Iva in regime di monocommittenza: in sostanza, questi lavoratori hanno un solo cliente e la loro attività è estremamente legata al mantenimento del rapporto di collaborazione. In alcuni casi, secondo Gribaudo, questi clienti avrebbero operato delle decurtazioni dagli importi delle fatture che regolarmente pagavano al professionista giustificandole con il percepimento del bonus di 600 euro. «Nel nostro paese», continua l'esponente Pd, «c'è un reale problema con le partite Iva in regime di monocommittenza, che sono in tutto e per tutto lavoratori subordinati senza però avere tutele, ma solo svantaggi. Un problema che colpisce soprattutto i giovani professionisti, defraudati dai loro committenti principali».

Il Consiglio dell'ordine di Vicenza già il 10 aprile aveva emesso una circolare con cui diffidava dal porre in essere comportamenti del genere. La circolare del Coa è stata citata anche dal sottosegretario Di Piazza nella sua risposta: «il Ministero della giustizia, delegato al controllo delle professioni regolamentate, ha dichiarato di non aver ricevuto nessun esposto in materia. Comunque, nel caso si verificasse sarebbe un comportamento assolutamente non legittimo. Verrebbe meno», continua Di Piazza, «la ratio il presupposto stesso del bonus, che viene erogato sulla base dei redditi prodotti. Come sottolineato anche dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Vicenza con la circolare del 10 aprile scorso, il bonus deve essere percepito direttamente dalla partita Iva che lo ha richiesto e non può in nessun caso venire preso in considerazione per una decurtazione dal proprio compenso». Il sottosegretario ha poi parlato della necessità di monitorare e intervenire in futuro per regolare i rapporti di monocommittenza: «garantisco il massimo impegno del Ministero a cercare di garantire a tutti i lavoratori le stesse tutele e gli stessi diritti, per evitare qualsiasi forma di abuso».

Una situazione inaccettabile», le parole di **Matteo De Lise**, presidente dell'Unione nazionale giovani commercialisti. «Alcuni committenti hanno decurtato il bonus dal compenso normalmente stanziato. Una cosa vergognosa, visto anche che molti giovani professionisti si trovano in una situazione di monocommittenza con il cliente e si sono trovati costretti ad accettare. Il professionista dovrebbe iniziare a rendersi conto che le competenze hanno un prezzo», continua De Lise. «Anche il governo centrale ha dato questa percezione che il professionista lavorando da casa ha lavorato di meno, invece è l'esatto contrario. Questo comportamento non è assolutamente accettabile: sia le Casse di previdenza che il Consiglio nazionale devono intervenire per garantire un futuro ai giovani professionisti, permettendo di essere più indipendenti dall'eventuale monocommittente

© Riproduzione riservata

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Quotidiano Data 24-07-2020
Pagina 20
Foglio 1

Ecobonus sul tavolo dei Fondi pensione

ASSOPREVIDENZA

I fondi pensione potrebbero sostenere le spese di riqualificazione immobiliare innescate dai bonus governativi acquistando i crediti di imposta dei propri iscritti a un prezzo calmierato. L'idea, in fase di approfondimento tecnico, è stata rilanciata ieri dal presidente di Assoprevidenza, Sergio Corbello, appena riconfermato alla guida dell'Associazione per il prossimo triennio. I fondi hanno una considerevole capienza fiscale (1-1,5 miliardi su circa 8 miliardi di prestazioni in pagamento) e potrebbero utilizzarla direttamente o indirettamente proprio investendo sui crediti degli iscritti. Alcuni fondi sono tuttora proprietari di grandi patrimoni immobiliari, altri potrebbero investire in fondi alternativi (FIA) specializzati nella compravendita dei crediti d'imposta derivanti dagli incentivi fiscali. «Stiamo aspettando le circolari dell'Agenzia delle Entrate per capire la fattibilità del progetto - ha spiegato Corbello - e un'analisi normativa la faremo anche con la Covip. Ma è certo che, se questa operazione, che può essere paragonata a una sorta di grande factoring collettivo, potesse andare in porto, i fondi risponderebbero in termini immediati alla domanda di investimento in economia reale, per di più senza profili di rischio particolari».

—**D.Col.**

RIPRODUZIONE RISERVATA

Generali-Cattolica, tavolo congiunto per valutare operazioni straordinarie

Ecobonus sul tavolo dei Fondi pensione

Italia Capital Credit compra Hypo Alps

Alve Italia chiudono il deal Engineering

Sole 24 Ore: in calo Milga Cartila d'Ascrio

Il Valore della Strategia

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Quotidiano Data 24-07-2020
Pagina 30
Foglio 1

Il sismabonus è cedibile anche dai forfetari

La cessione del sismabonus può essere esercitata anche dai contribuenti che aderiscono al regime forfetario. È la risposta n. 224 del 22/7/2020 dell'Agenzia delle entrate sulla possibilità di cedere il credito d'imposta sulle spese sostenute per gli interventi di riduzione del rischio sismico degli edifici. Per l'Agenzia, tutti i contribuenti che possiedono un reddito soggetto a Irpef e che sostengono le spese agevolabili, anche se non sono tenuti a versare l'imposta. A nulla rileva la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile Irpef in quanto assoggettato a tassazione separata o ad un regime sostitutivo come quello forfetario. L'istituto della cessione ha l'obiettivo di incentivare la realizzazione di lavori finalizzati a garantire la stabilità degli immobili, attraverso meccanismi alternativi alla fruizione diretta della detrazione, nei casi in cui la stessa non potrebbe essere utilizzata direttamente. Per questo motivo, l'opzione può essere esercitata anche dai contribuenti che aderiscono al regime forfetario i quali, possono scomputare le detrazioni dall'imposta lorda a condizione che possiedano altri redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo. Per le spese che rientrano nel sismabonus, l'Agenzia conta anche quelle sostenute per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, necessari al completamento dell'opera finalizzati alla riduzione del rischio sismico del condominio del quale fa parte il suo immobile, realizzati sulla facciata, relativi all'intonaco di fondo e di finitura, alla tinteggiatura e ai decori. Infatti la detrazione, segue il principio secondo cui l'intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore a esso collegati o correlati.

Per la corretta modalità di pagamento all'impresa esecutrice dei lavori alla quale si intende cedere il credito, a parziale pagamento del corrispettivo, occorrerà, prima versare al condominio l'importo corrispondente alla differenza tra le spese imputate in base alla ripartizione stabilita dall'assemblea e l'ammontare della detrazione teoricamente spettante. Il pagamento al fornitore sarà, poi, effettuato dal condominio, con bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o il codice fiscale del destinatario del bonifico.

Giulia Provino

© Riproduzione riservata

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.